

F.A.Q.

sull'adeguamento statutario al D. Lgs 36/2021

SOS legale

LND

LND FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Entro quando va adeguato lo Statuto?
Tutte le associazioni sportive e società dilettantistiche devono adeguare lo Statuto ai principi fissati dal D.Lgs. n. 36/2021 entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Cosa succede se il termine non viene rispettato?
La mancanza dell'adeguamento dello Statuto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.
L'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche costituisce condizione essenziale per il riconoscimento, ai fini sportivi, dell'associazione o società sportiva dilettantistica e per la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta.

3. Qual è la procedura per modificare lo Statuto?
Il testo del nuovo Statuto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (o dall'organo amministrativo in caso di Società) e, successivamente, portato in Assemblea per l'approvazione.
Una volta definito il testo dall'organo amministrativo, l'Associazione o la Società devono convocare l'Assemblea, in seduta straordinaria, nei termini previsti dallo Statuto.
È necessario rispettare le formalità previste dallo statuto (termine di preavviso e modalità della convocazione, pubblicità dell'avviso) per evitare di esporsi a impugnazioni che possono invalidare l'esito della votazione.
L'Assemblea dovrà esprimersi rispetto al nuovo Statuto, da distribuirsi preventivamente a tutti i soci presenti per la loro approvazione.

LND
LND FRIULI VENEZIA GIULIA

SOS legale

4. Occorre recarsi da un Notaio?

Solo se l'ente è costituito in forma di Società di capitali o cooperativa o di Associazione con personalità giuridica.

Per le Associazioni prive di personalità giuridica (anche se costituite in origine con atto pubblico) non è necessario che l'Assemblea per la modifica dello Statuto si svolga presso un Notaio, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello Statuto stesso.

5. Qual è il quorum per l'approvazione delle modifiche statutarie?

Il quorum costitutivo e deliberativo è solitamente indicato nello Statuto dell'ente.

Per le Associazioni, nel caso in cui non ci siano indicazioni specifiche nello Statuto, la modifica deve essere approvata, secondo quanto prevede il Codice civile, alla presenza di almeno tre quarti dei soci e con la maggioranza dei voti a favore.

Per le Società, nel caso in cui non ci siano indicazioni specifiche nello Statuto, la modifica deve essere approvata, secondo quanto prevede il Codice civile, con il voto favorevole del 50%+1 del capitale sociale.

6. Va rettificata la posizione all'Agenzia delle Entrate?

Il nuovo Statuto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021.

7. L'ente sportivo può svolgere anche altre attività (es. somministrazione bevande / chiosco)?

Le attività secondarie, a condizione che siano previste nello Statuto, devono essere svolte nei limiti e con i criteri che saranno previsti da un DPCM ancora non emanato. Le attività di ricerca di sponsorizzazioni, di trasferimento dei diritti alle prestazioni degli sportivi e di gestione degli impianti potranno essere comunque condotte a prescindere dal DPCM, che non riguarderà tali aspetti.

8. Se alla fine dell'anno l'ente sportivo produce un utile, qual è la sua destinazione?

L'utile o l'avanzo di gestione deve essere destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, a meno che l'ente sia costituito in società di capitali o cooperativa e scelto la specifica opzione (art. 8 D. Lgs 36/2021)

9. Quali obblighi in caso di scioglimento della società?
La riforma, secondo quanto previsto dalla legge 289/2002, impone che, in caso di scioglimento o estinzione dell'ente, il patrimonio residuo debba essere devoluto a fini sportivi.

10. Quali divieti in capo agli amministratori?
Il D.Lgs. n. 36/2021 prescrive divieti in capo agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

11. Una associazione non riconosciuta può trasformarsi in Società sportiva dilettantistica?
Si, seguendo la procedura prevista dal Codice civile. Anche in questo caso l'atto di trasformazione, con approvazione del nuovo Statuto, deve essere redatto dal Notaio.

12. Un’associazione non riconosciuta che intende acquisire la personalità giuridica cosa deve fare?

Il D. Lgs 39/2021 prevede un procedimento semplificato per l’acquisizione della personalità giuridica da parte delle Associazioni sportive non riconosciute mediante istanza al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, cui dovrà essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di legge (rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale).

L’atto costitutivo/modificativo e lo Statuto dovranno essere redatti dal Notaio e il patrimonio minimo di una associazione sportiva riconosciuta deve ammontare ad almeno € 10.000,00.

Per domande e chiarimenti si consiglia di scrivere al Servizio SOS Legale

E-mail: segreteria.fvg@lnd.it

SOS legale